

L'INGIUNZIONE EUROPEA DI PAGAMENTO: MAGGIOR PROPENSIONE AI RAPPORTI

COMMERCIALI INTERNAZIONALI ?

Il Regolamento CE n. 1896 del 12.12.06 ha introdotto l'ingiunzione europea di pagamento, procedura concepita per facilitare e velocizzare il recupero di crediti tra soggetti operanti nei vari Paesi aderenti alla U.E. (a eccezione della Danimarca). Il nuovo sistema prevede tra l'altro l'introduzione di una modulistica "standard", facilmente reperibile sul web (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm) da compilarsi a cura del creditore e depositarsi nel Tribunale competente. Invero nell'ambito dei regolamenti comunitari non costituisce novità l'introduzione di moduli standardizzati da compilare a cura delle parti e del giudice stesso (si veda, fra i tanti, il R. CE 1393/07 sulla notificazione e comunicazione degli atti), procedura quest'ultima particolarmente indicata nell'ambito delle controversie internazionali, laddove la lingua utilizzata può costituire un limite assai rilevante (i moduli sono identici per tutti i paesi, per cui gli utenti possono agevolmente confrontare tra loro i singoli riquadri per comprenderne il significato nell'idioma di appartenenza).

Trattasi ovviamente di procedura alternativa a quella cd. "standard", connotata da maggior velocità nell'interesse del creditore che in passato vedeva talvolta sfumare ogni garanzia del credito anche a causa delle lungaggini dei procedimenti ingiuntivi secondo le vie ordinarie e del complesso iter di delibazione del titolo rilasciato da un'Autorità Straniera. Senz'altro innovativa appare infatti la possibilità di azionare l'ingiunzione europea direttamente e con efficacia immediata all'estero (rectius in uno dei Paesi dell'U.E.), saltando così la complessa procedura cd.

di exequatur o delibazione. In altri termini, l'ingiunzione europea emessa in uno degli stati membri è immediatamente esecutiva in tutto lo spazio giudiziario europeo, senza che sia richiesto un secondo intervento degli organi giudiziari di ogni singolo stato (cd. exequatur o delibazione).

Per azionare il credito, una volta ottenuta l'ingiunzione europea, sarà sufficiente trasmettere alle autorità nazionali competenti per l'esecuzione, una copia dell'ingiunzione dichiarata esecutiva dal giudice dello stato di origine e – ove richiesto – una traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui dovrà essere azionata. Assai ristrette sono poi le ipotesi in cui il debitore raggiunto da un procedimento di ingiunzione europea possa opporsi all'esecuzione; si tratta dei casi in cui quest'ultima sia incompatibile con una decisione avente lo stesso oggetto ed emessa (anzitutto) tra le stesse parti in uno dei paesi membri o anche in un paese terzo, a condizione che quest'ultima soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello stato membro in cui dovrà essere eseguita. La semplificazione derivante dall'utilizzo di moduli standard agevolmente reperibili sul web e facilmente usufruibili anche da chi sia privo di specifica preparazione giuridica, nonché la rapidità con cui il creditore può azionare il proprio diritto nei paesi aderenti, fanno dell'ingiunzione europea uno strumento rivoluzionario nel panorama processualcivilistico internazionale.

Como, 22 febbraio 2011

Avv. Dott. Alberto Alessandro Pasciuti

Avv. Dott. Alwin Hermann Costantino